



Delibera n. 19/2014, Verbale CdA n. 04/14

Oggetto: approvazione della Convenzione tra l'INAF e l'Università di Parma - Dipartimento di Ingegneria Industriale per la costituzione di un Gruppo di Ricerca congiunto avente come obiettivo lo studio interdisciplinare e la formazione nei campi del project management, della gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel settore delle tecnologie astronomiche.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTI** gli artt. 2, comma 1, 24, comma 1, e 27 dello Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1° maggio 2011;
- VISTO** il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato con propria deliberazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012, entrato in vigore il 23 luglio 2012 e successivamente modificato con proprie deliberazioni n. 84/2013 del 19 dicembre 2013 e n. 07/2014 del 19 febbraio 2014;
- VISTO** il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTA** la Convenzione quadro tra la CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e l'INAF, approvata con propria deliberazione n. 62/2012 del 25 luglio 2012, in particolare l'art. 2.1, lett. d);
- CONSIDERATO** che, al fine di costituire un Gruppo di Ricerca congiunto avente come obiettivo lo studio interdisciplinare e la formazione nei campi del project management, della gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel settore delle tecnologie astronomiche, l'INAF e l'Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria Industriale hanno manifestato l'intento di addivenire alla stipula di una convenzione di durata quinquennale;
- TENUTO CONTO** che, ai fini dello svolgimento delle attività di collaborazione programmate, il Gruppo di ricerca potrà utilizzare fondi dell'INAF e del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Parma, secondo le modalità previste dagli ordinamenti di ciascuna delle due parti;
- DATO ATTO** che le Parti si impegneranno altresì a promuovere, ove possibile, il finanziamento esterno delle attività di ricerca di comune interesse, anche concorrendo congiuntamente al conseguimento di finanziamenti nazionali e internazionali;
- PRESA VISIONE** del testo della Convenzione;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Scientifico;

MESSO IN RILIEVO che le attività dedotte in convenzione saranno svolte e coordinate, per parte INAF, dai competenti Uffici e dalle Unità della Direzione Scientifica;

ACCERTATO che la suddetta convenzione non comporta oneri diretti a carico del bilancio dell'Ente;

RAVVISATA l'alta valenza scientifica della convenzione in questione che, alla luce dei fini istituzionali dell'INAF, è da ritenersi meritevole di approvazione;

DELIBERA

con voto unanime dei presenti, espresso nei modi di legge:

- di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale, la Convenzione tra l'INAF e l'Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria Industriale per lo studio interdisciplinare e la formazione nei campi del project management, della gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel settore delle tecnologie astronomiche;
- di conferire al Presidente mandato alla sottoscrizione della Convenzione in questione.

Roma, 16 aprile 2014

Il Segretario



Il Presidente



CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Ingegneria Industriale (nel seguito chiamato INGIND), con sede in Parma, Viale delle Scienze 181/A, C.F. 00308780345, nella persona del Prof., domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Rettore e rappresentante legale

E

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (nel seguito chiamato "INAF"), con sede in Roma, Viale del Parco Mellini, n. 84, C.F. 97220210583, nella persona del Prof. Giovanni Bignami, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale pro-tempore,

PREMESSO CHE

-INAF è ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale;

-INGIND intende sviluppare e potenziare attività di ricerca e di alta formazione nel campo del project management, della gestione dell'innovazione e trasferimento tecnologico nel settore spaziale;

-INAF ha stipulato in data 31/10/07 con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) una convenzione quadro con la quale si sono definite e specificate le modalità di collaborazione scientifica e didattica tra INAF e le università, al fine di assicurare lo scambio di elevate competenze e il raggiungimento di risultati scientifici di eccellenza;

-la citata convenzione quadro prevede, in particolare, la possibilità di costituire gruppi di ricerca congiunti a tempo definito presso le Università al fine di rendere possibile lo svolgimento di specifici programmi di ricerca, anche pluriennali, di interesse reciproco;

-è interesse congiunto di INGIND e di INAF sviluppare forme di collaborazione, tramite la costituzione di un gruppo di ricerca congiunto, per lo svolgimento di attività di ricerca nei campi del project management, della gestione dell'innovazione e trasferimento tecnologico nel settore spaziale e per la formazione di giovani ricercatori nei settori su menzionati;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse e gli atti in essa indicati devono intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

INGIND e INAF, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, si impegnano reciprocamente a sviluppare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le modalità di seguito definite. In particolare, INGIND e INAF, con la presente convenzione, stabiliscono di costituire un Gruppo di Ricerca congiunto (anche

GdR nel seguito) avente come obiettivo lo studio interdisciplinare e la formazione nei campi del project management, della gestione dell'innovazione e trasferimento tecnologico nel settore delle tecnologie astronomiche, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e la formazione di giovani ricercatori nei settori su menzionati. Le parti riconoscono che potranno anche stipulare successivi accordi specifici attuativi della presente convenzione (es. per lo sviluppo di specifici progetti di ricerca, per partecipare a bandi, calls etc.). Le attività oggetto della ricerca della presente convenzione di competenza dell'INAF, saranno coordinate dai competenti Uffici ed Unità della Direzione Scientifica.

Art. 3

Il Gruppo di ricerca è costituito da personale scientifico di INGIND e da ricercatori di INAF impegnati negli stessi campi di ricerca. L'elenco dei nominativi dei membri del GdR all'atto dell'approvazione della presente convenzione è riportato in allegato. L'eventuale proposta di variazione e/o integrazione dell'elenco dei componenti il GdR deve essere comunicata all'altra Parte all'inizio di ciascun anno solare di durata della convenzione. Il trattamento economico dei ricercatori di INAF e di INGIND e le relative coperture assicurative restano a carico dell'Ente di appartenenza.

Art. 4

Ai fini dello svolgimento delle attività di collaborazione programmate, il Gruppo di ricerca potrà utilizzare fondi INAF e INGIND, secondo le modalità previste dagli ordinamenti di ciascuna delle due Parti. Le Parti si impegnano altresì a promuovere, ove sia possibile, il finanziamento esterno delle attività di ricerca di comune interesse, anche concorrendo congiuntamente al conseguimento di finanziamenti nazionali e internazionali.

Art. 5

Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, INAF e INGIND si impegnano:

- a) ad assicurare, previo nulla-osta dei Direttori delle strutture interessate e nel rispetto delle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti, l'accesso del personale afferente al GdR alle strutture di ricerca (Laboratori e Centri) al fine di consentire ad esso lo svolgimento di attività scientifiche nell'ambito dei programmi concordati;
- b) a mettere a disposizione del personale afferente al GdR il materiale bibliografico e le banche dati informative di cui le due Parti siano titolari;
- c) a garantire a eventuali dipendenti, borsisti, assegnisti e collaboratori ospitati presso il Gruppo di Ricerca l'agibilità delle strutture scientifiche e dei servizi di ricerca;
- d) a garantire ad eventuali ospiti o visitatori del GdR piena libertà di accesso alle strutture presso cui si riunisce il GdR, nel rispetto delle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti all'interno dell'Istituto;
- e) a dare adeguato risalto alle attività del GdR e a garantire visibilità alle stesse nelle comunicazioni verso l'esterno, nelle partecipazioni congressuali e nelle azioni divulgative e di formazione risultanti dalle attività svolte congiuntamente.

Art. 6

Il personale che presti stabilmente le attività previste nella presente convenzione presso i locali della controparte è equiparato, ai fini della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. 230/95 e s.m.i., D.M. 363/98), ai lavoratori dell'ente ospitante e tenuto all'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti presso quest'ultimo.

Ciascuna parte è tenuta ad informare il personale dell'altra parte sulle attività svolte, sui rischi presenti presso gli ambienti di lavoro frequentati e sulle misure di prevenzione e protezione eventualmente adottate, ivi compresa la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale e dei dosimetri personali, ove necessari.

Ciascuna parte provvede alle necessarie coperture assicurative per gli infortuni e le malattie professionali (INAIL) e per la responsabilità civile dei propri rappresentanti nel GdR. La copertura per responsabilità civile ha validità anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture delle parti, purché rientranti nelle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7

La presente convenzione ha validità di anni cinque con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo per uguale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra INGIND e INAF, sulla base delle effettive necessità dei programmi in corso e/o l'opportunità di dare avvio ad altri programmi di ricerca di comune interesse.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di sei mesi, da comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo l'obbligo di portare a termine i programmi già in essere.

Art.8

La presente convenzione, redatta per scrittura privata in duplice originale, assolve l'imposta di registro per il caso d'uso, ex art.4 della parte seconda della Tariffa di cui al DPR n.131 del 1986, e le eventuali spese di registrazione sono a carico di chi la richiede.

Istituto Nazionale di Astrofisica
Il Presidente
Prof. Giovanni Bignami

Università di Parma
Il Rettore
Prof.